



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

TRIBUNALE FEDERALE

R.G. n. 7/19

Nella seduta del 28 gennaio 2020, composta da:

Avv. Lina Musumarra	Presidente, relatore est.
Avv. Michele Girardi	Componente
Avv. Tommaso Pallavicini	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale a carico dei soci del TSN Palermo: 1) Emilio Galante; 2) Giuseppe Lo Coco; 3) Maria Piazza; 4) Anna Maria Ventimiglia; 5) Grazia Canino; 6) Gaspare Galante; 7) Guglielmo Canino, per la violazione della legge n. 110/1975, del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza - TULPS, del D.lgs. n. 445/2000, dello Statuto sezionale, del Regolamento in materia di Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITA, del Regolamento della Sezione di Palermo per l'Uso dello stand di Tiro "chiuso a Cielo Aperto" Stand b a m. 25 1[^] e del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con richiesta di applicazione della sanzione della radiazione nei confronti del Sig. Emilio Galante, *ex artt. 7, co. 2, lett. e) e 10, co. 1, lett. a)* del Regolamento di Giustizia UITA; della sanzione della sospensione per anni 5 (cinque) da ogni attività sportiva e sociale nei confronti dei Signori Gaspare Galante e Grazia Canino, *ex art. 7, co. 2, lett. d)*; della sospensione per anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale nei confronti dei Signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia, *ex art. 7, co. 2, lett. c)*; della sanzione dell'avvertimento - diffida nei confronti del Sig. Guglielmo Canino, *ex art. 7, co. 2, lett. a)*.

FATTO

- Con atto trasmesso a questo Tribunale in data 4 dicembre 2019 la Procura Federale - in seguito all'esposto datato 6 giugno 2019, e successive integrazioni, presentato dal Commissario Straordinario della Sezione di Palermo, Dott. Antonino Troia - deferiva a giudizio i Sig.ri Emilio Galante, Grazia Canino e Gaspare Galante per essere "risultati in possesso delle licenze di istruttore di tiro pur essendo privi dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge n. 110/1975", nonché "per aver reso inattendibili, inveritiere e incomplete dichiarazioni alla Civica Amministrazione di Palermo e svolto le funzioni di istruttore di tiro nonostante la mancanza dei



predetti requisiti”; al Sig. Emilio Galante veniva altresì contestato *“il non essersi curato di organizzare e sviluppare, compiutamente, i programmi previsti dal Manifesto U.I.T.S. per rilascio del Diploma di Uso e Maneggio delle Armi e di aver contravvenuto al Regolamento della Sezione di Palermo per l’Uso dello Stand di Tiro “chiuso a Cielo Aperto” Stand b a m. 25 l[^], venendo, così, meno ai suoi doveri di Presidente”*. La Procura Federale, con il medesimo atto, deferiva a giudizio anche i Sig.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Maria Ventimiglia e Guglielmo Canino, già componenti del Consiglio Direttivo, a titolo di responsabilità omissiva, per *“non aver vigilato affinché gli atti posti in essere dal Presidente Sezionale e dai Sig.ri Gaspare Galante e Grazia Canino non fossero perpetrati”*.

- In data 31 ottobre 2019 la Procura Federale procedeva all’audizione del Commissario Straordinario della Sezione di Palermo, il quale dichiarava che: *“gli istruttori di tiro U.I.T.S. devono munirsi di apposita licenza del prefetto, adesso del Comune, da rilasciarsi previo accertamento delle capacità tecniche (requisiti oggettivi) e dei requisiti dell’art. 9 del medesimo testo legislativo (requisiti soggettivi). Confermo che i soci indagati non hanno mai svolto tali corsi e superato gli esami. Non hanno i diplomi e non sono iscritti nell’albo. Nell’archivio della sezione non sono presenti tali documenti (...). Ho accertato che il poligono di tiro veniva impiegato per attività istituzionali usando tutte le 8 linee di tiro dello stand b senza osservare le prescrizioni imposte dalla Commissione Militare del Comando Infrastrutture Sud preposta al rilascio dell’agibilità che aveva autorizzato una sola linea di tiro. Voglio precisare che ho riscontrato documenti, del comando di polizia, che n. 50 agenti della polizia locale municipale venivano inviati giornalmente per effettuare l’addestramento istituzionale previsto. Ciò appare del tutto inverosimile, infatti è impossibile far sparare 50 persone usando una sola linea di tiro (...). Ciò che ho affermato mi è stato confermato verbalmente dagli agenti coinvolti in tali addestramenti (...)”*.

- In data 3 novembre 2019 la Procura Federale procedeva a notificare agli incolpati l’atto di avviso di conclusione indagini e comunicazione dell’intendimento di procedere a deferimento, assegnando il termine per la presentazione di memorie difensive, trasmesse solo dal sig. Guglielmo Canino a mezzo pec il 2 dicembre 2019.

- A sostegno delle contestazioni formulate nei confronti dei Sig.ri Emilio Galante, Grazia Canino e Gaspare Galante, come sopra richiamate, la Procura Federale riportava le motivazioni contenute nella sentenza del TAR Sicilia n. 2045/1999, con la quale *“il giudice speciale aveva respinto i ricorsi degli odierni incolpati avverso ai provvedimenti con cui il Prefetto di Palermo aveva prima sospeso e, poi, revocato le loro licenze d’istruttore di tiro (...)”*, per la mancanza dei requisiti soggettivi di cui all’art. 31 della L. n. 110/1975, a tenore del quale *“(…) i direttori e gli istruttori*



delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9" (art. 9: "oltre quanto stabilito dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (...), le autorizzazioni di polizia prescritte per (...) la collezione (...) e il trasporto d'armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo 43 dello stesso testo unico", il cui comma 2 prescrive che "la licenza può essere riacquisita ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi").

La Procura Federale richiamava, altresì, le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Palermo nel 2018 in favore dei predetti incolpati, nelle quali si trova indicata la menzione delle "autocertificazioni rese dall'interessato attestanti il rispetto del possesso dei requisiti morali di cui agli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S. (...) e professionali di cui all'art. 31 della legge 18 aprile 1975 n. 110 e s.m.i."

Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di valutare "la gravità delle infrazioni accertate e l'importanza della materia trattata che coinvolge profili di tutela della pubblica sicurezza", ritenendo legittimo e proporzionato, nei confronti del Sig. Emilio Galante, invocare la sanzione della radiazione, visto anche il ruolo esercitato e nei confronti dei Sig.ri Gaspare Galante e Grazia Canino, la sanzione della sospensione di anni 5 da ogni attività sportiva e sociale.

In ordine, poi, alle contestazioni formulate nei confronti dei Sig.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Maria Ventimiglia e Guglielmo Canino, la Procura Federale rilevava che i medesimi, quali componenti del "dissolto Consiglio Direttivo avrebbero dovuto vigilare acchè le condotte sopra descritte non si perpetrassero insorgendo contro le stesse per mezzo degli strumenti predisposti dall'Ordinamento Sportivo".

Chiedeva, quindi, applicarsi la sanzione della sospensione di anni 2, ad eccezione del Sig. Canino per il quale riteneva congrua la sanzione dell'avvertimento, per aver il medesimo "a più riprese, trasmesso numerosi esposti riguardanti alcune delle condotte contestate".

- Con ordinanza ex art. 34 lett. c) del Regolamento di Giustizia, il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione del procedimento per il giorno 14 gennaio 2020.

- Con memoria depositata a mezzo pec e relativi allegati si costituivano i Sig.ri Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Grazia Canino e Gaspare Galante per il tramite del loro procuratore, Prof. Avv. Giuseppe Liotta, il quale, in via pregiudiziale, eccepiva l'illegittimità degli atti di indagine espletati dalla Procura, con riguardo, in particolare, alla richiesta



di audizione degli odierni incolpati; nel merito chiedeva il proscioglimento dagli addebiti loro ascritti, ritenendo non sussistenti le violazioni contestate, per le ragioni esposte nella memoria; in subordine l'applicazione della sanzione più lieve.

- All'udienza erano presenti il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi; il Prof. Giuseppe Liotta, come da procura depositata con la predetta memoria difensiva; il deferito Guglielmo Canino, senza l'assistenza del difensore, nonché la moglie di quest'ultimo.

- La Procura Federale non si opponeva alla presenza di questi ultimi, insistendo in ogni caso sulle istanze istruttorie formulate nell'atto di deferimento, chiedendo di sentire il Commissario Straordinario della Sezione TSN di Palermo, chiamato come testimone. Il Difensore dei deferiti si opponeva alla presenza in aula del Sig. Canino e della moglie, eccependo, altresì, la tardività della memoria depositata dal medesimo, peraltro senza l'ausilio della difesa tecnica. Si opponeva, inoltre, all'escussione come teste del Commissario Straordinario, poiché non ritenuto parte terza rispetto al procedimento, chiedendo, in subordine, di ammettersi prova contraria diretta ed indiretta con i testi già indicati nella memoria e con quelli da indicare nel termine assegnato dal Tribunale Federale. La Procura Federale eccepeva che il teste *“non assumendo la qualità di parte non ha alcun interesse che la causa venga decisa in un modo o nell'altro e quindi può essere ascoltato nella qualità di testimone”*.

- Il Tribunale si riservava sulle istanze. All'esito della camera di consiglio, dichiarava la tardività della memoria depositata in data 13 gennaio 2020 a mezzo pec dal deferito Canino, rilevando in ogni caso l'inammissibilità della costituzione perché priva di difesa tecnica. Riteneva, comunque, ai sensi dell'art. 34, lett. h), co. 1 del Regolamento di Giustizia UITTS, di disporre l'audizione del predetto sulle circostanze relative alla sua partecipazione in veste di ricorrente nel giudizio al TAR Sicilia-Palermo concluso con sentenza n. 2045 del 1999. Il Tribunale disponeva, inoltre, l'ammissione della prova testimoniale richiesta dalla Procura Federale con il teste Antonino Troia, limitatamente ai capitoli di prova 1, 6 e 7, nonché quella formulata dalla Difesa dei deferiti sui capitoli indicati, con il teste Luca Granata, rigettando l'istanza istruttoria sulla prova contraria poiché formulata tardivamente.

- Si procedeva, pertanto, all'escussione del Commissario Straordinario sui predetti capitoli di prova, il quale dichiarava quanto segue: sul cap. 1 (*“Vero è che il Sig. Emilio Galante ha attestato per se stesso e per i Sig.ri Gaspare Galante e Grazia Canino il possesso di requisiti previsti dalla legge n. 110/1975?”*): *“è vero quanto mi si chiede. Su domanda della Procura Federale il Sig. Troia precisa che l'attestazione è stata riscontrata nelle licenze per direttore ed istruttore di tiro consegnate dallo stesso Emilio Galante su richiesta del Commissario UITTS Troia. Il Teste precisa che il Sig. Emilio*



Galante nel 2016 ha attestato il possesso dei requisiti per sé, per Gaspare Galante, Grazia Canino, e tutti gli altri soci indicati dal teste nell'esposto che svolgevano mansioni di istruttori di tiro. (...) Per poter svolgere le mansioni di istruttore di tiro è necessaria la frequenza di un apposito corso stabilito dalla UIITS che nel caso di specie non risulta essere stato svolto dagli interessati; il teste precisa inoltre la mancata partecipazione al corso di qualifica per lo svolgimento di istruttore di tiro e quindi della mancata iscrizione nell'albo della UIITS a livello nazionale". Sul cap. 6 ("Vero è che gli agenti di polizia locale hanno riferito che durante l'addestramento svolto per il rilascio del patentino era utilizzato un bersaglio per il tiro sportivo?"): "è vero quanto mi si chiede. Preciso che per iniziare l'attività con le polizie locali in qualità di commissario straordinario per essere rispettoso delle norme in vigore ho dovuto adeguare alle prescrizioni tecniche imposte dal comando militare infrastrutture sud per l'agibilità del poligono con l'installazione di set separatori provvisti di piastre balistiche obbligatorie secondo la direttiva tecnica poligoni n. 2 ed organizzare dei corsi per istruttori istituzionali e far acquisire la qualifica propedeutica alla richiesta della licenza comunale (...)". Sul cap. 7 ("Vero è che il poligono di tiro veniva impiegato per attività istituzionali usando tutte le 8 linee di tiro dello stand b?"): "è vero quanto mi si chiede. Sono a conoscenza di questa circostanza perché mi è stata riferita direttamente da tutti gli agenti di Polizia Locale compresi quelli indicati in risposta al quesito del capitolo n. 6 . Inoltre ho riscontrato tale situazione nei documenti dai quali risulta che il Comando della Polizia Locale di Palermo ha inviato cinquanta agenti in media giornaliera nel 2018 per svolgere addestramento in un paio d'ore (...)".

- Successivamente, veniva introdotto il Sig. Canino il quale riferiva *"di essersi limitato a firmare la procura ai propri difensori per presentare il ricorso avanti al TAR Sicilia-Palermo contro il provvedimento del Prefetto di Palermo di diniego della licenza prefettizia di vice direttore ed istruttore di tiro" (...); "di non aver avuto alcuna comunicazione dell'esito del ricorso al TAR e di non aver mai svolto per la Sezione TSN di Palermo l'attività di vice direttore ed istruttore di tiro che invece veniva svolta dal sig. Emilio Galante, dal sig. Gaspare Galante e dalla Sig.ra Grazia Canino la quale è mia sorella" (...); "di aver svolto attività di natura amministrativa per la Sezione TSN di Palermo come contratto di lavoro . Il ricorso al TAR è stato seguito da Galante Emilio ed io non ho ricevuto alcuna richiesta di pagamento da parte dei miei difensori. Preciso che i registri delle armi fino al 2013, prima della presidenza Sinagra, venivano tenuti dai Sigg. Galante Emilio e Galante Gaspare".*

Su domanda della Difesa, il deferito precisava che *"nel 2015 in occasione dell'assemblea dei soci della sezione mi sono reso conto che qualcosa non tornava nella gestione della sezione e quindi ho*



ritrovato all'epoca il ricorso presentato al TAR e mi sono attivato per avere notizie della vicenda attraverso lo studio degli avvocati che mi avevano assistito all'epoca i quali mi avevano trasmesso i riferimenti per poter estrarre la copia del ricorso al Tar. Non so se la sentenza è stata impugnata avanti al CGA.”.

- Il Tribunale rinviava all'udienza del 28 gennaio 2020 per l'escussione del teste Luca Granata, onerando il Difensore dei deferiti alla notifica del provvedimento.
- A tale udienza era presente il teste ritualmente intimato, il quale rispondeva ai capitoli di prova articolati nella memoria difensiva dei deferiti.
- La Procura Federale depositava la determina del Comune di Palermo n. 231 del 13 gennaio 2020 riferita al deferito Gaspare Galante, acquisita dal Tribunale, avente ad oggetto *“Revoca dell'autorizzazione n. 8 (...), emessa dal Settore Servizi alla Città – Servizio SUAP, al Sig. G.G. (...), per l'attività di Istruttore/Direttore di Tiro a Segno”*.
- Il Tribunale si riservava per la decisione, concedendo termine alle parti sino al 4 febbraio per il deposito di note conclusive, senza ulteriori allegazioni documentali.
- Entro il predetto termine la Procura Federale e il difensore dei deferiti depositavano le rispettive note.

MOTIVI

La difesa degli odierni incolpati deduce dei vizi processuali che, in quanto pregiudiziali il Collegio ritiene di dover esaminare preliminarmente ad ogni altra questione di merito.

In particolare, viene eccepita l'illegittimità degli atti di indagine espletati dalla Procura Federale con riguardo alla richiesta di audizione dei Sig.ri Emilio Galante, Grazia Canino e Gaspare Galante, rilevandosi, con riferimento al primo, che il provvedimento emesso dalla Procura Federale è stata trasmesso *“con un margine di 74 ore prima della data di audizione”*, mentre in relazione agli altri Deferiti la Sezione TSN di Palermo, a cui risulta inviato a mezzo pec, non si sarebbe curata *“di darne notizia agli stessi”*, con conseguente ritenuta *“violazione dei principi regolatori del processo dettati dal legislatore sportivo”*.

Il Collegio ritiene infondata l'eccezione sollevata dalla difesa, atteso che il Sig. Emilio Galante non ha dato alcuna prova di aver trasmesso alla Procura Federale la richiesta di poter differire - per impedimenti di natura personale - la data fissata per l'audizione, né la mancata consegna della comunicazione del provvedimento della Procura Federale da parte della Sezione TSN di Palermo ha pregiudicato il diritto dei deferiti di poter disporre idonee difese ed usufruire, altresì, della possibilità prevista dall'art. 41 del Regolamento di Giustizia UITA in tema di *“Applicazione di*



sanzioni e adozione di impegni su richiesta e senza incolpazione” (il quale ricalca testualmente l’art. 48 CGS CONI).

Risulta, infatti, ritualmente notificato agli incolpati da parte della Procura Federale, ex art. 30, co. 4 del Regolamento di Giustizia UITTS, l’atto di avviso di conclusione indagini e intendimento di procedere al deferimento, con assegnazione del termine per presentare una memoria ovvero, nell’ipotesi in cui non siano stati già auditi, per chiedere di essere sentiti. Ma entro il termine assegnato nessuno dei predetti incolpati ha presentato memoria difensiva o richiesta di audizione.

Nel merito - procedendo dapprima nell’esame delle violazioni contestate ai Sig.ri Emilio Galante (all’epoca dei fatti Presidente della Sezione di Palermo), Grazia Canino e Gaspare Galante, come riportate in premessa - da un attento esame della copiosa documentazione in atti e degli esiti delle prove testimoniali è emersa la fondatezza del deferimento.

E’ stato accertato, in relazione al primo capo di imputazione (*“Violazione della legge n. 110/1975, mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dichiarazioni inveritiere, incomplete e inattendibili”* – punti 5-14 dell’atto di deferimento), che i Signori Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino hanno ottenuto dal Comune di Palermo – Servizio SUAP il rinnovo dell’autorizzazione ad esercitare l’attività di Istruttore/Direttore di Tiro a Segno presso la Sezione TSN di Palermo nonostante l’assenza dei requisiti di legge attestati nelle rispettive domande risalenti al mese di luglio del 2018.

Nell’esposto del 6 giugno 2019 e nella successiva integrazione dell’8 giugno trasmessi alla Procura Federale dal Commissario Straordinario della Sezione di Palermo, Dott. Antonino Troia, quest’ultimo ha rilevato, in particolare, che gli incolpati *“- risultano essere in possesso delle predette licenze nonostante la mancanza dei requisiti soggettivi previsti dalla legge n. 110/1975 art. 31. Infatti nella sentenza del Tar Sicilia n. 2045/99 (...) la medesima Autorità Giudiziaria non aveva accolto il ricorso che gli interessati avevano proposto avverso il provvedimento di diniego (a tempo indeterminato) del Prefetto di Palermo della licenza di Istruttori/Direttori di Tiro per la mancanza di detti requisiti (il rilascio era all’epoca di competenza della Prefettura); - gli stessi non risultano, altresì, essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica, attestata con dichiarazione del Presidente della Sezione, per se stesso (autocertificazione) e per gli altri e dai medesimi per se stessi (autocertificazione), in quanto mancanti della prevista qualifica non avendo frequentato e superato il relativo corso per Istruttori UITTS (stralcio dello Statuto allegato in copia artt. 44 e 45 ed “Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UITTS edizione 2012)”. A conferma di ciò si allega in copia l’ultima edizione dell’Albo degli Istruttori qualificati (...) nel quale sono*



elencati tutti gli Istruttori che hanno frequentato e superato il relativo corso, ma non sono presenti il sig. Galante Emilio, il sig. Galante Gaspare e la sig.ra Canino Grazia”.

Successivamente, in sede di audizione davanti alla Procura Federale in data 31 ottobre 2019 il Commissario Straordinario dichiarava che *“il comportamento degli interessati risulta essere particolarmente grave ed attuale poiché gli stessi, oltre ad avere omesso sistematicamente nel corso del tempo le comunicazioni della perdita dei requisiti, in spregio della sentenza del T.A.R. Sicilia, che aveva revocato a tempo indeterminato la licenza di direttore e istruttore di Tiro, approfittando, dolosamente, del passaggio di competenze dalla Prefettura al Comune di Palermo hanno richiesto ed ottenuto, nel tempo, prima il rilascio e poi il rinnovo della stessa licenza revocata come detto a tempo indeterminato, presentando al SUAP del Comune le autocertificazioni relative al possesso dei requisiti soggettivi ma anche di quelli oggettivi nonché l’attestazione riferita sempre al possesso dei requisiti mancanti, che non potevano avere, da parte del Presidente della Sezione Galante Emilio fratello di Galante Gaspare e marito della Canino. A riguardo è significativo il fatto che nessuno di questi abbia la licenza di porto d’armi per il trasporto dalla abitazione in poligono in quanto tale autorizzazione di polizia viene rilasciata dalla questura che pertanto avrebbe riscontrato la presenza di cause ostative. Ciò dimostra la continuazione del loro comportamento doloso interrotto esclusivamente dal commissariamento. Quanto affermato è stato rilevato dalle rispettive domande d’iscrizione, alla voce porto d’armi hanno dichiarato di non averlo (...). Il Commissario Straordinario precisava, inoltre, che “la qualifica di istruttore U.I.T.S. equivale ad una certificazione di competenze rispetto a precisi standard di riferimento predisposti dall’Unione Italiana Tiro a Segno. Gli istruttori U.I.T.S. per avere l’abilitazione devono essere in possesso dell’attestazione della capacità tecnica da parte del Presidente della Sezione TNS, finalizzata alla licenza di cui all’art. 31 Legge 110/1975. Al riguardo, l’art. 44 dello Statuto al comma II precisa che i tecnici di tiro sono scelti tra i soci che hanno partecipato ai corsi U.I.T.S. e inseriti nei relativi albi. Nell’art. 45, lo Statuto precisa che il presidente provvede alla nomina degli istruttori di tiro tra coloro che sono in possesso della necessaria capacità tecnica e/o ove previste delle abilitazioni previste dalla UITS. Il Presidente Emilio Galante è venuto meno a tale dovere (...) attestando che ne erano in possesso senza aver frequentato e superato il corso U.I.T.S.”.*

Le predette circostanze venivano ribadite dal Dott. Antonino Troia nel corso dell’udienza del 14 gennaio 2020 durante la sua escussione come teste innanzi a questo Collegio.

Secondo la prospettazione della difesa non sarebbe invero emerso *“alcun elemento probatorio a sostegno dell’incolpazione, né contrario alla prova della buona condotta risultante dai documenti prodotti”* con la memoria di costituzione. A tal riguardo - in merito ai requisiti soggettivi - il



difensore nelle note conclusive ha rilevato che *“il requisito della buona condotta va accertato in relazione all’attualità, conformemente all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità di massimo grado (...). La sentenza del TAR Sicilia n. 2045/1999, sulla quale la Procura Federale fonda la sua incolpazione, si basa su elementi risalenti a più di un quarto di secolo addietro rispetto al tempo della richiesta della licenza di Istruttore di Tiro”*; né rivestirebbe, per la difesa, valenza probatoria il documento prodotto dalla Procura Federale recante la revoca con D.D. n. 231 del 13 gennaio 2020 da parte del Servizio SUAP del Comune di Palermo dell’autorizzazione rilasciata al Sig. Gaspare Galante per l’attività di Istruttore/Direttore di Tiro a Segno, atteso che *“il Comune di Palermo procede alla revoca della licenza solo perché quest’ultima - come si legge testualmente - ha perso la sua efficacia alla luce del contenuto della nota dell’Unione Italiana Tiro a Segno sopra menzionata”*.

In ordine ai requisiti oggettivi, il Difensore ha rilevato che *“il teste Troia, nella sua deposizione, ripete sostanzialmente quanto già precedentemente dichiarato in modo vago e non circostanziato, giacché non specifica qual è il ‘corso stabilito dalla UITAS che nel caso in specie non risulta essere stato svolto dagli interessati’, ma si limita a dire che si tratta del ‘corso di qualifica per lo svolgimento di istruttore di tiro’ senza alcun appiglio normativo”*.

Le predette argomentazioni difensive svolte in atti non sono accoglibili, né appaiono confortate da elementi di prova sufficienti per sostenere la non colpevolezza dei deferiti.

A mente dell’art. 11, co. 3 TULPS, *“Le autorizzazioni [di polizia] devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”*.

Il successivo art. 43 dispone, altresì, che *“Oltre a quanto stabilito dall’art. 11 (...)”* la licenza di portare armi può *“essere riacquisita (...) a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”*.

Ebbene, pur prendendo atto questo Tribunale che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 440/1993, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della predetta norma nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta e che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, *“l’amministrazione di P.S. è tenuta ad indicare gli aspetti concreti, che fungono da presupposti per la formulazione di un giudizio di non affidabilità, evidenziando, con motivazione adeguata, le ragioni che consentono di pervenire, proprio sulla base degli aspetti indicati, ad un giudizio (attuale e prognostico) di segno negativo in ordine alla*



affidabilità del richiedente la licenza (o il suo rinnovo)” (TAR Sicilia Palermo, sent. n. 2022/2011), occorre però rilevare che nella fattispecie in esame i Signori Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino hanno per lungo tempo gestito la Sezione TSN di Palermo ben consapevoli che il TAR Sicilia, con la sentenza n. 2045/1999, aveva respinto i loro ricorsi avverso i provvedimenti con cui il Prefetto di Palermo (all’epoca competente in materia) aveva dapprima sospeso e poi revocato le loro licenze di istruttore di tiro, provvedimento non impugnato dagli odierni deferiti e quindi definitivo.

L’omissione di una circostanza così rilevante non solo al Comune di Palermo ma, ancor prima, agli organi centrali dell’Unione Italiana Tiro a Segno - ente pubblico nazionale sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e Federazione sportiva nazionale sottoposta alla vigilanza del CONI - denota sotto il profilo disciplinare sportivo un comportamento gravemente lesivo dei principi di lealtà, correttezza e probità, doveri fondamentali, inderogabili e obbligatori, ai quali i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento devono attenersi in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI). La materia in esame - autorizzazione per l’esercizio dell’attività di Istruttore/Direttore di Tiro a Segno - involgendo rilevanti profili di tutela della pubblica sicurezza è disciplinata dalle norme dell’ordinamento statale e da quelle dell’ordinamento sportivo, come peraltro dimostrato anche dal documento di revoca del Comune di Palermo prodotto dalla Procura Federale, nel quale è espressamente statuito che *“l’attestato di designazione”* allo svolgimento della predetta attività, *“rilasciato dall’Unione Italiana Tiro a Segno è elemento cardine fra la documentazione da possedere per poter essere autorizzati alla medesima attività”*.

In particolare, sotto il profilo dei requisiti oggettivi, l’art. 44 dello Statuto sezionale prescrive, in generale, che *“l’attività di tiro, compiuta a fini di lezioni, allenamenti e gare, deve essere svolta secondo le norme regolamentari per l’attività di tiro a segno e nell’osservanza, oltre che delle leggi e dei regolamenti vigenti, di tutte le disposizioni in materia, emanate dal CONI, dall’UITA e dal Consiglio Direttivo della Sezione”* e che i *“tecnici di tiro sono scelti fra i soci che abbiano partecipato a corsi federali UITA, siano inseriti negli Albi dei tecnici UITA, e che dimostrino una particolare esperienza”*.

Il successivo art. 45 - quale norma di dettaglio - prescrive che *“l’attività di tiro deve essere svolta sotto la direzione dei Direttori di tiro. L’istruzione al maneggio delle armi viene effettuata dagli Istruttori di tiro che possono essere coadiuvati nelle loro attività dai Commissari di tiro”*; inoltre si precisa che *“il Presidente della Sezione provvede alla nomina dei Direttori, Istruttori e Commissari di tiro, da scegliersi tra coloro che sono iscritti volontari presso la Sezione, in possesso dei*



requisiti e della necessaria capacità tecnica, e/o, ove previste, le abilitazioni stabilite dall'UIITS"; "ai fini dell'esercizio delle attività di Direttore e Istruttore di Tiro è necessaria l'acquisizione della relativa licenza di legge".

Con riferimento specifico alla figura degli Istruttori di tiro - da ricomprendersi, quali tesserati, nella categoria dei "Tecnici", ai sensi dell'art. 53, co. 1, lett. e) dello Statuto UIITS - occorre richiamare il Regolamento emanato nel marzo 2012 ("*Ordinamento e Formazione degli Istruttori Istituzionali UIITS*"), il cui art. 2 dispone che "*la qualifica di istruttore UIITS equivale ad una certificazione formale di competenze rispetto a precisi standard di riferimento predisposti dall'Unione Italiana Tiro a Segno. Gli istruttori UIITS, per avere l'Abilitazione, devono essere in possesso dell'attestazione della capacità tecnica, da parte del Presidente della Sezione TSN di appartenenza, finalizzata alla licenza di cui all'art. 31 L. 110/75*".

L'art. 4 del Regolamento in esame prevede che la "*formazione degli istruttori (...) avverrà attraverso la partecipazione a corsi specifici organizzati dalla UIITS ed al superamento dei relativi esami finali*", mentre il successivo art. 8 dispone l'istituzione dell'Albo Nazionale degli Istruttori UIITS nel quale "*sono inseriti gli istruttori con abilitazione in corso di validità*".

In ordine al requisito della capacità tecnica, il Regolamento rinvia, come indicato, alla disciplina contenuta nella normativa statale e, più specificatamente, all'art. 31 ("*Vigilanza sulle attività di tiro a segno*") della L. n. 110/1975 ("*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*"), a tenore del quale ("*(...) i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente art. 9*".

Da un esame della documentazione acquisita in atti e delle disposizioni sopra richiamate, derivanti da una fonte statale e dell'ordinamento sportivo, quest'ultima integrativa della prima e quindi anch'essa cogente, attesa la duplice natura giuridica dell'Unione Italiana Tiro a Segno (cfr., artt. 1, 2, 4 e 42 dello Statuto), emerge l'assenza in capo ai deferiti Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino anche dei requisiti oggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di Direttore/Istruttore di Tiro.

Né può essere accolta, per i predetti motivi, la tesi difensiva che richiama l'art. 8, co. 6 della L. n. 110/1975 al fine di sostenere la mera sufficienza del diploma d'idoneità al maneggio delle armi - peraltro non prodotto dalla difesa - per l'accertamento della capacità tecnica dell'istruttore di tiro a segno, senza dover quindi frequentare gli specifici corsi UIITS.



Gli incolpati, non avendo prestatato nei dieci anni antecedenti alla domanda di autorizzazione presentata al Comune di Palermo nel mese di luglio 2018 “*servizio militare nelle forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari*”, come indicato nell’art. 8, avrebbero potuto dimostrare la sussistenza del requisito oggettivo solo attraverso l’esibizione del “*certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale*” (come previsto dallo stesso art. 8).

Per poter ottenere il rilascio del predetto certificato occorre però aver frequentato i corsi regolamentari prescritti dalla UIITS secondo i programmi contenuti nei “*Manifesti*” adottati ai sensi dell’art. 251 del D.lgs. n. 66/2010, a tenore dei quali i corsi sono “*riservati a tutti coloro che intendono prestare servizio armato presso Enti pubblici o privati (Guardie Particolari Giurate, Polizie Locali ecc.) e a tutti coloro che, non avendo prestatato, nei dieci anni antecedenti, o non prestando servizio nelle Forze Armate o in uno dei Corpi Armati dello Stato, intendono richiedere licenze di Polizia in materia di armi. I suddetti devono frequentare e superare un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno articolato in minimo due lezioni teorico-pratiche di tiro, con una valutazione finale, e rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi*” (ex certificato di idoneità al maneggio armi).

Ebbene, nella fattispecie in esame, non è stata offerta alcuna prova dalla difesa dei deferiti in ordine alla prescritta frequentazione, né tanto meno può riconoscersi al Presidente Sezionale il potere unilaterale di rilasciare il certificato (*rectius*, diploma) di idoneità al maneggio delle armi.

Procedendo nell’esame del secondo capo di imputazione formulato dalla Procura Federale (punti 15-16 dell’atto di deferimento) nei confronti del Sig. Emilio Galante relativo alla violazione dell’art. 25, co. 1, lett. a) dello Statuto sezionale, a mente del quale “*Il Presidente (...) è altresì responsabile: dell’attività della Sezione e della conduzione del poligono di tiro (...)*”, nel corso delle indagini e della successiva istruttoria dibattimentale davanti a questo Tribunale sono state accertate le circostanze denunciate dal Commissario Straordinario circa la non corretta applicazione delle prescrizioni contenute nel Manifesto UIITS sopra richiamato contenente le “*Linee guida teorico pratiche per lo svolgimento dei corsi regolamentari di tiro a segno*”, pubblicato sul sito federale. Nel caso di specie è emerso che l’addestramento previsto per i soggetti destinatari dell’attività istituzionale (guardie particolari giurate e polizia locale) avveniva utilizzando un bersaglio di tiro sportivo e non un bersaglio da difesa, come invece prescritto dal Manifesto.

All’udienza del 14 gennaio 2020 il Dott. Antonino Troia, sentito come teste sul capitolo 6 formulato dalla Procura Federale nell’atto di deferimento (“*Vero è che gli agenti di polizia locale hanno*



riferito che durante l'addestramento svolto per il rilascio del patentino era utilizzato un bersaglio per il tiro sportivo?") ha dichiarato: "è vero quanto mi si chiede. Preciso che per iniziare l'attività con le polizie locali in qualità di commissario straordinario per essere rispettoso delle norme in vigore ho dovuto adeguare alle prescrizioni tecniche imposte dal comando militare infrastrutture sud per l'agibilità del poligono con l'installazione di set separatori provvisti di piastre balistiche obbligatorie secondo la direttiva tecnica poligoni n. 2 ed organizzare dei corsi per istruttori istituzionali e far acquisire la qualifica propedeutica alla richiesta della licenza comunale (...)"

Il teste precisava, inoltre, che "l'addestramento previsto per l'attività istituzionale riguarda il cosiddetto tiro operativo ed è indicato nel manifesto della UIITS che costituisce una linea guida vincolante per lo svolgimento dell'attività. Le tecniche di tiro sono precisate in un altro regolamento UIITS che è costituito dal "Vademecum per l'attività istituzionale" per l'appunto. Questa attività "addestramento al tiro operativo" non ha nulla a che vedere con l'allenamento per i tiratori sportivi. Si spara su sagoma da difesa a 7 metri utilizzando le linee di tiro agibili ovvero sei linee di tiro contemporaneamente". "L'attività addestrativa (simulazione di intervento in strada unitamente ad altre simulazioni) è stata da me avviata in qualità di Commissario Straordinario mentre prima del Commissariamento della Sezione questa attività di addestramento veniva svolta senza che vi fossero i set separatori e veniva espletata con le modalità del tiro sportivo e non con quelle previste dal Manifesto UIITS e dal Vademecum istituzionale".

In ordine, poi, alla contestazione della violazione da parte dei Signori Emilio Galante, Gaspare Galante e Grazia Canino del Regolamento della Sezione TSN di Palermo "per l'uso dello Stand di Tiro chiuso a Cielo Aperto Stand b a m. 25 1^" (punto 17 dell'atto di deferimento), si ritiene accertata anche in questo caso la responsabilità dei predetti sulla base della documentazione acquisita in atti (doc. 7 allegato all'atto di deferimento avente ad oggetto il verbale datato 3 dicembre 2015 redatto dalla "Commissione per la concessione dell'agibilità ai poligoni di tiro chiusi "a cielo aperto" del Comando Infrastrutture Sud del Ministero della Difesa), le cui conclusioni sono state altresì confermate dall'esito delle risultanze testimoniali. Il Commissario Straordinario, in particolare, ha precisato che "per iniziare l'attività con le polizie locali in qualità di commissario straordinario per essere rispettoso delle norme in vigore ho dovuto adeguare alle prescrizioni tecniche imposte dal comando militare infrastrutture sud per l'agibilità del poligono con l'installazione di set separatori provvisti di piastre balistiche obbligatorie secondo la direttiva tecnica poligoni n. 2 ed organizzare dei corsi per istruttori istituzionali e far acquisire la qualifica propedeutica alla richiesta della licenza comunale (...)". Ha inoltre dichiarato di essere a conoscenza che il poligono di tiro della Sezione TSN di Palermo "veniva impiegato per attività



istituzionali usando tutte le 8 linee di tiro dello stand b” avendo appreso tale circostanza in quanto “riferita direttamente da tutti gli agenti di Polizia Locale compresi quelli indicati in risposta al quesito del capitolo n. 6”, riscontrando tale situazione anche “nei documenti dai quali risulta che il Comando della Polizia Locale di Palermo ha inviato cinquanta agenti in media giornaliera nel 2018 per svolgere addestramento in un paio d’ore (...).”

Parimenti, il teste chiamato dalla difesa, Sig. Luca Granata, responsabile dell’Ufficio poligoni della UIITS, all’udienza del 28 gennaio 2020, sul capitolo 1 (“Vero è che nel 2012 la UIITS ha proceduto al rilascio dell’agibilità del poligono della Sezione TSN di Palermo (Poligono di Boccadifalco), riconoscendo tale agibilità per otto linee di tiro, senza distinzione tra attività istituzionale e attività sportiva e con termine di efficacia di 5 anni rinnovabile?”) ha dichiarato: “*é vero quanto mi si chiede per conoscenza diretta poiché facevo parte della commissione verificatrice e in tal senso è stata rilasciata l’agibilità per 8 linee di tiro indipendentemente dalla distinzione tra l’attività istituzionale e sportiva. Preciso che l’agibilità è stata data con integrazioni della UIITS alle direttive tecniche del Ministero della difesa (...). Le norme a cui mi riferisco all’epoca vigenti “integrazioni UIITS alla DTP2 edizione 2006 dell’anno 2011” sono rimaste vigenti sino al 2015 quando il TAR Lazio con sentenza ha stabilito che la competenza fosse attribuita in via esclusiva al Ministero della Difesa*”. Precisava, inoltre: “*mi risulta dalla documentazione in possesso della UIITS che nel 2015 la concessione dell’agibilità è stata rilasciata alla Sezione TSN di Palermo dal Ministero della Difesa Comando Infrastrutture di Napoli. La concessione riguardava per sei linee di tiro per l’attività sportiva ed una per l’attività istituzionale richiedendo il ministero per ogni linea di tiro il setto separatore poiché erano venute meno le direttive UIITS” (...); “in occasione del sopralluogo del 16 dicembre 2015 del Ministero della difesa in applicazione dei nuovi parametri per le valutazioni delle agibilità è stato limitato l’utilizzo per l’attività istituzionale ad una sola linea di tiro nello stand istituzionale”*”.

Il Collegio non ritiene fondata la tesi propugnata dalla difesa dei deferiti in ordine al contenuto dell’Accordo - sopra richiamato - stipulato tra il Ministero della Difesa e la UIITS il 1 dicembre 2015, il quale avrebbe determinato la ultravigenza del precedente provvedimento di agibilità UIITS del 2012 per gli Stand A e B a 8 linee di tiro ciascuna. Infatti, la scadenza del precedente certificato e l’esecuzione di una nuova istruttoria, conforme alle Direttive tecniche redatte dal Ministero, hanno determinato il superamento del precedente certificato di agibilità, rendendo utilizzabili gli Stand A e B solo con una linea di tiro, come confermato dalle dichiarazioni rese dal teste Luca Granata.



Accertata la responsabilità degli incolpati principali, deriva conseguentemente quella dei componenti del Consiglio Direttivo all'epoca dei fatti (Sig.ri Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Maria Ventimiglia e Guglielmo Canino), a titolo di responsabilità omissiva per *“non aver vigilato affinché gli atti posti in essere dal Presidente Sezionale e dai Sig.ri Gaspare Galante e Grazia Canino non fossero perpetrati”*. A mente dell'art. 27, co. 1 dello Statuto sezione *“il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione. Gestisce l'intera area del poligono di tiro secondo le norme di legge che lo regolamentano e secondo le direttive dell'ente proprietario e dell'UITTS”*.

Sotto il profilo delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, questo Tribunale ritiene che le stesse, come in epigrafe riportate, siano congrue e proporzionate, nel rispetto dei principi generali contenuti nell'art. 8 del Regolamento di Giustizia UITTS.

In particolare, i comportamenti posti in essere dal Sig. Emilio Galante si risolvono in una gravissima lesione dei principi ispiratori dell'ordinamento sportivo, che fa dei doveri di lealtà, correttezza e probità un baluardo insuperabile. Principi irrimediabilmente violati dal comportamento del deferito, tanto più che lo stesso rivestiva nell'ambito federale la carica di Presidente della Sezione TSN di Palermo, configurandosi pertanto l'aggravante di cui all'art. 10, co. 1, lett. a).

Con riguardo poi ai comportamenti posti in essere dai Signori Gaspare Galante e Grazia Canino, la gravità delle infrazioni accertate anche nei loro confronti in una materia che involge rilevanti profili di tutela della pubblica sicurezza, giustifica la congruità della sanzione richiesta dalla Procura Federale.

Quanto ai Signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia e Guglielmo Canino, all'epoca dei fatti componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Palermo, atteso il ruolo rivestito e l'arco temporale nel corso del quale sono state commesse le infrazioni, giustifica la misura delle sanzioni richieste, dovendosi evidenziare, con riferimento alla posizione del deferito Guglielmo Canino, la rilevanza del comportamento dissociativo posto in essere dal medesimo rispetto agli altri componenti e al Presidente della Sezione.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 3, 8, 10, co. 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia UITTS, nonché gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ritenuta provata la responsabilità per gli illeciti disciplinari ascritti ai deferiti

APPLICA



- al Sig. Emilio Galante la sanzione della radiazione, *ex art. 7, co. 2, lett. e)* del Regolamento di Giustizia UITS;
- ai Signori Gaspare Galante e Grazia Canino la sanzione della sospensione per anni 5 (cinque) da ogni attività sportiva e sociale, *ex art. 7, co. 2, lett. d)* del Regolamento di Giustizia UITS;
- ai Signori Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia la sanzione della sospensione per anni 2 (due) da ogni attività sportiva e sociale, *ex art. 7, co. 2, lett. c)* del Regolamento di Giustizia UITS;
- al Sig. Guglielmo Canino la sanzione dell'avvertimento - diffida, *ex art. 7, co. 2, lett. a)* del Regolamento di Giustizia UITS.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e ai deferiti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della UITS, e l'immediata esecuzione.

Roma, 25 febbraio 2020

Il Presidente, rel. est.
F.to Avv. Lina Musumarra

Il Componente
F.to Avv. Michele Girardi

Il Componente
F.to Avv. Tommaso Pallavicini